



Foglio Informativo n° AF13

aggiornamento n° 055

data ultimo aggiornamento 01.07.2020

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO

ESTERO: FINANZIAMENTI IN EURO/DIVISA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano [Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965), Fax: 02.3348.6999, Sito Internet: <http://www.unicredit.it>, Contatti: <http://www.unicredit.it/contatti>], Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo nazionale di Garanzia.

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale		Telefono
Cognome	Sede	E-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO IN EURO/DIVISA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

Si tratta di un finanziamento che può essere utilizzato con l'erogazione di una o più tranches in Euro o divisa estera, senza vincolo di destinazione della somma finanziata.

Il finanziamento è riservato ai Clienti titolari di conto corrente di corrispondenza (di seguito "conto corrente"), in essere presso la Banca, ai quali sia stata accordata una linea di credito (Affidamento).

Alla scadenza i singoli utilizzi devono essere rimborsati oppure possono essere eventualmente prorogati per un periodo comunque non eccedente la durata massima dell'Affidamento.

Il Cliente può senza ulteriore aggravio di spese ridurre/estinguere in via anticipata l'utilizzo concesso, purché eserciti tale facoltà alla fine di ogni periodo di interesse.

Il rimborso dei singoli utilizzi può avvenire anche prima della fine di ogni periodo di interesse, fatto salvo in questo caso il diritto della Banca di richiedere al Cliente una commissione per anticipata estinzione.

Il tasso di interesse applicato al singolo utilizzo è fisso per tutto il periodo di interessi concordato con il Cliente; infatti è consentito al Cliente di pattuire, nei termini stabili dal contratto, più scadenze del periodo di interessi, nell'ambito della durata complessiva dell'utilizzo stesso.

Il tasso d'interesse fisso per il periodo, dà al Cliente la certezza della misura del tasso indipendentemente dall'andamento dei tassi sul mercato.

UniCredit, quale soggetto abilitato a richiedere l'intervento del "Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese", di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è disponibile a valutare, in caso di specifica richiesta da parte del Cliente, l'ammissibilità dell'operazione finanziaria all'intervento della garanzia.

CARATTERISTICHE

L'erogazione delle singole tranches verrà effettuata dalla Banca previa richiesta della parte finanziata e la durata del relativo utilizzo sarà ricompresa tra una settimana e 12 mesi e non potrà comunque eccedere la durata massima del fido.



RISCHI TIPICI

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche e in particolare degli specifici tassi di interesse applicati alle singole tranches.

Le operazioni denominate in divisa, regolate contro euro o in divisa diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio relativo all'oscillazione dei cambi, in quanto regolate ai cambi vigenti al momento della negoziazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

FINANZIAMENTI IN EURO

Ipotesi

Affidamento di 5.000,00 euro con contratto a tempo indeterminato. Si assume che l'operazione di finanziamento abbia una durata pari a 3 mesi e che l'importo totale dell'affidamento sia utilizzato immediatamente per intero.

Accordato/utilizzato	euro 5.000,00.
Tasso debitore nominale annuo	7,125%
Altre spese	euro 50,00
Interessi	euro 89,06
TAEG	11,75%

I tassi e le commissioni pubblicati nel presente foglio informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla Banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto coi singoli Clienti, una o più delle specifiche voci di costo, potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di Tasso Effettivo Globale.

Il TAEG riportato non comprende il costo della Garanzia Confidi, in quanto, la stessa, varia in funzione del Consorzio che il Cliente sceglie ed in funzione del rating dallo stesso attribuito al Cliente, autonomamente rispetto alle valutazioni di UniCredit.

TASSI

Tasso non Indicizzato

Tasso annuo nominale	7,125%.
----------------------	---------

Tasso Indicizzato

Tasso annuo nominale	<p>Il tasso è pari alla quotazione dell'Euribor360 (calcolo act/360) pubblicata, di norma, su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria quali ad es. Reuters e Bloomberg, per il periodo di interessi prescelto, rilevato il giorno dell'erogazione e/o della fissazione del periodo di interessi e/o della proroga alla scadenza finale e maggiorato dello spread contrattualmente previsto.</p> <p>Qualora la durata di un periodo di interessi, per il quale il tasso debba essere determinato, non coincida con le durate oggetto di quotazione (la "Durata Standard"), sarà utilizzato il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell'Euribor360 di Durata Standard, più vicina per difetto e di Durata Standard, più vicina per eccesso, alla durata del periodo di riferimento.</p> <p>Qualora il periodo di riferimento, per il quale il tasso di interesse debba essere determinato, sia inferiore a 30 (trenta) giorni, si farà comunque riferimento alla quotazione dell'Euribor360 ad un 1 (uno) mese.</p> <p>Il tasso, così calcolato, resterà invariato per il periodo di interessi prescelto.</p>
----------------------	--

Spread	7,125 punti percentuali.
--------	--------------------------

Nei periodi in cui l'Euribor o il tasso di cui all'interpolazione lineare dovessero assumere valori negativi, il tasso applicato sarà pari alla sola maggiorazione prevista.

Calendario per il calcolo degli interessi	365/365, se bisestile 366/366.
---	--------------------------------

Tasso di mora	3,1 punti percentuali in più del tasso in vigore.
---------------	---

La somma del tasso di mora con il tasso annuo nominale in vigore dei singoli finanziamenti potrà differire in



<p>conseguenza delle diverse caratteristiche dei singoli finanziamenti stessi e comunque al massimo sarà pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12,4625% per finanziamenti di importo fino ad euro 50.000,00; - 10,1000% per finanziamenti di importo superiore ad euro 50.000,00 e fino ad euro 200.000,00; - 7,6125% per finanziamenti di importo superiore ad euro 200.000,00. 	
Modalità di liquidazione degli interessi	<p>Gli interessi sono addebitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla scadenza di ciascun periodo di validità del tasso; - al momento di eventuali rimborsi anticipati totali o parziali; - in caso di proroga; - con cadenza trimestrale. <p>In caso di finanziamento scaduto, la procedura sospende la liquidazione degli interessi e, trascorso un anno solare dalla scadenza originaria, in assenza di proroga, provvede a liquidare gli interessi, calcolati dalla ultima data di liquidazione, al tasso ultimo applicato.</p> <p>Gli interessi sono computati sull'intero ammontare in linea capitale del finanziamento, ancora in essere, al momento della proroga, decurtazione o estinzione del finanziamento.</p> <p>Nel caso di addebito in conto, espresso in una moneta diversa da quella del finanziamento, il relativo controvalore sarà determinato applicando il cambio di riferimento, rilevato dalla Banca d'Italia, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali, nel giorno di liquidazione degli interessi.</p>
<p>Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2, della Legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie ed alle Imprese", può essere consultato in filiale e sul sito della Banca: http://www.unicredit.it.</p>	
COMMISSIONI E SPESE	
Spese fisse applicate in sede di proroga, trasformazione, decurtazione	euro 7,00 per intervento.
Spese invio rendiconto periodico inviato ai soggetti finanziati e ai garanti in formato cartaceo	<ul style="list-style-type: none"> - in formato cartaceo: euro 0,60; - on line (disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti on Line): gratuite.
Commissione di servizio (percepita al momento dell'accensione, decurtazione o estinzione, qualora sia richiesta la conversione da euro contro divisa estera e calcolata sull'importo nominale dell'anticipo oggetto dell'operazione)	0,22%, minimo euro 4,00.
Spese di liquidazione del finanziamento	<ul style="list-style-type: none"> - spese fisse: euro 25,00; - spese per conteggio interessi: euro 25,00.
Commissione per anticipata estinzione	Differenza percentuale tra il tasso pattuito e il tasso Euribor 1 mese/365, in essere per valuta data dell'estinzione, applicata al valore capitale dell'anticipo, per i giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione e la data di scadenza del periodo di interessi in corso.
VALUTE	
Erogazione del finanziamento	
Data inizio decorrenza interessi	data erogazione.
Valuta di addebito sul finanziamento	data erogazione.
Valuta di accredito sul conto corrente in euro	1 giorno lavorativo.
Estinzione/Decurtazione	
Valuta di addebito sul conto corrente in euro di capitale e interessi	giorno operazione.
Data finale computo interessi	<ul style="list-style-type: none"> - finanziamenti con addebito su conto corrente in euro: giorno operazione; - finanziamenti con addebito su conto corrente in divisa: 2°



	giorno lavorativo secondo il calendario FOREX della divisa interessata successivo alla data di estinzione/decurtazione.		
Proroga			
Nuova decorrenza	stesso giorno della scadenza originale.		
valuta di addebito degli interessi	pari al giorno di scadenza del periodo di interessi. Per finanziamenti non prorogati e trascorso un anno solare dalla scadenza, la valuta è pari al giorno dell'addebito.		
FINANZIAMENTI IN DIVISA ESTERA			
TASSI			
Tasso annuo nominale	<p>Il tasso divisa per il periodo di interessi prescelto è rilevato il giorno dell'erogazione e/o della fissazione del periodo di interessi e/o della proroga alla scadenza finale e maggiorato dello spread contrattualmente previsto.</p> <p>Qualora la durata di un periodo di interessi, per il quale il Tasso debba essere determinato, non coincida con le durate oggetto di quotazione (la "Durata Standard"), sarà utilizzato il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni Durata Standard, più vicina per difetto e di Durata Standard, più vicina per eccesso, alla durata del periodo di riferimento.</p> <p>Qualora il periodo di riferimento, per il quale il Tasso di Interesse debba essere determinato, sia inferiore a 30 (trenta) giorni, si farà comunque riferimento alla quotazione del tasso divisa di 1 (uno) mese.</p> <p>Il tasso così calcolato resterà invariato per il periodo di interessi prescelto.</p> <p>Il tasso divisa è determinato tramite una formula che partendo dal tasso Euribor act/360, fissato il giorno precedente, prende in considerazione il differenziale tassi delle due divise per il periodo di interessi prescelto.</p>		
Calendario per il calcolo degli interessi	<p>- per le divise GBP ILS KWD MYR PLN SGD THB HKD ZAR: 365/365, se bisestile 366/366;</p> <p>- per le altre divise: 365/360, se bisestile 366/360.</p>		
<p>Simulazione al 29.06.2020, utilizzando i parametri di cui sopra, dell'impatto sull'importo totale da rimborsare, di un apprezzamento sull'euro della divisa estera in cui il finanziamento è espresso.</p> <p>In una ipotesi di un finanziamento di 5.000,00 GBP, con durata pari a 3 mesi e ad un tasso annuo nominale pari al 7,26788% (pari alla quotazione del tasso interbancario lettera GBP a 3 mesi, dello 0,14288%, più spread di 7,125 punti), l'importo totale da rimborsare a scadenza, comprensivo di interessi, con un tasso di cambio 1 GBP = 1,09 Euro (rilevato al 29.06.2020) è pari a euro 5.549,02. Ipotizzando un apprezzamento sull'Euro della divisa estera, pari al 20%, l'importo totale da rimborsare a scadenza, comprensivo di interessi, sarebbe pari a 6.600,00.</p>			
ESEMPIO CON VALORI RECENTI ASSUNTI DAL PARAMETRO DI RIFERIMENTO TASSO INTERBANCARIO GBP			
Durata (mesi)	Tasso interbancario lettera (al 29.06.2020)	Spread	Tasso nominale
3	0,14288	7,125 punti percentuali	7,26788%
Tasso di mora	3,1 punti percentuali in più del tasso in vigore.		
<p>La somma del tasso di mora con il tasso annuo nominale in vigore dei singoli finanziamenti potrà differire in conseguenza delle diverse caratteristiche dei singoli finanziamenti stessi e comunque al massimo sarà pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12,4625% per finanziamenti di importo fino ad euro 50.000,00; - 10,1000% per finanziamenti di importo superiore ad euro 50.000,00 e fino ad euro 200.000,00; - 7,6125% per finanziamenti di importo superiore ad euro 200.000,00. 			
Modalità di liquidazione degli interessi	<p>Gli interessi sono addebitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla scadenza di ciascun periodo di validità del tasso; - al momento di eventuali rimborsi anticipati totali o parziali; - in caso di proroga; - con cadenza trimestrale. <p>In caso di finanziamento scaduto, la procedura sospende la liquidazione degli interessi e, trascorso un anno solare dalla</p>		



	<p>scadenza originaria, in assenza di proroga, provvede a liquidare gli interessi calcolati dalla ultima data di liquidazione, al tasso ultimo applicato.</p> <p>Gli interessi sono computati sull'intero ammontare in linea capitale del finanziamento ancora in essere al momento della proroga, decurtazione o estinzione del finanziamento.</p> <p>Nel caso di addebito in conto espresso in una moneta diversa da quella del finanziamento, il relativo controvalore sarà determinato applicando il cambio di riferimento rilevato dalla Banca d'Italia, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali, nel giorno di liquidazione degli interessi.</p>
COMMISSIONI E SPESE	
Spese fisse applicate in sede di proroga, trasformazione, decurtazione	euro 7,00 per intervento.
Commissione di servizio (percepita al momento dell'accensione, trasformazione, decurtazione o estinzione, qualora sia richiesta la conversione di una divisa estera contro euro o altra divisa estera e calcolata sull'importo nominale dell'anticipo oggetto dell'operazione)	0,22%, minimo euro 4,00.
Spese invio rendiconto periodico inviato ai soggetti finanziati e ai garanti	- in formato cartaceo: euro 0,60; - on line (disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti on Line): gratuite.
Spese di liquidazione del finanziamento	- spese fisse: euro 25,00; - spese per conteggio interessi: euro 25,00.
Commissione per anticipata estinzione	<p>Differenza percentuale tra il tasso pattuito e il tasso Libor 1 mese, divisa in essere per valuta data dell'estinzione, applicata al valore capitale dell'anticipo, per i giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione e la data di scadenza del periodo di interessi in corso.</p> <p>La commissione per estinzione anticipata viene percepita anche in caso di trasformazione, se la richiesta non perviene entro tre giorni lavorativi, secondo il calendario Forex, antecedenti la scadenza di un periodo di interessi.</p>
VALUTE	
Erogazione del finanziamento	
Data inizio decorrenza interessi	data erogazione.
Valuta di addebito sul finanziamento data erogazione	data erogazione.
Valuta di accredito per finanziamenti in divisa estera	2° giorno lavorativo secondo il calendario FOREX per le divise interessate, successivo alla data di accensione.
Estinzione/Decurtazione	
Valuta di addebito sul conto corrente in euro o in divisa	giorno operazione.
Data finale computo interessi	
- finanziamenti con addebito su conto corrente nella stessa divisa del finanziamento	2° giorno lavorativo secondo il calendario FOREX della divisa interessata successivo alla data di estinzione/decurtazione;
- finanziamenti con addebito su conto corrente in euro	2° giorno lavorativo secondo il calendario FOREX della divisa interessata successivo alla data di estinzione/decurtazione.
Proroga	
Nuova decorrenza	stesso giorno della scadenza originale.
Valuta di addebito degli interessi	pari al giorno di scadenza del periodo di interessi. Per finanziamenti non prorogati e trascorso un anno solare dalla scadenza, la valuta è pari al giorno dell'addebito.



Trasformazione	
Valuta per la trasformazione della divisa del finanziamento	compensata al 2° giorno lavorativo secondo il calendario FOREX per la divisa interessata successivo alla data di esecuzione dell'operazione.

SERVIZI ACCESSORI OBBLIGATORI

Conto Corrente di corrispondenza in euro per non consumatore Conto Corrente di corrispondenza in euro per microimprese	Per le condizioni economiche del conto, è necessario fare riferimento all'omonimo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito http://www.unicredit.it .
Contratto di affidamento per imprese/professionisti	Per le condizioni economiche del finanziamento e per il TAEG, è necessario fare riferimento all'omonimo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito http://www.unicredit.it .

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il Cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi.

Garanzia Confidi (solo in presenza di convenzione con la Banca)	Per i costi connessi alla garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa, è necessario rivolgersi al Confidi di competenza.
---	--

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente è obbligato a rimborsare alla Banca, in qualunque momento, a semplice richiesta di quest'ultima e senza obbligo di costituzione in mora o di altra formalità, l'importo del finanziamento e accessori tutti. In particolare, la Banca può, in qualsiasi momento, revocare il finanziamento e chiedere l'immediato pagamento del Vostro credito per capitale, interessi ed accessori tutti.

Il Cliente ha la facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento, a condizione che:

- siano saldati gli arretrati, che fossero a qualsiasi titolo dovuti, ivi inclusi gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto ed ogni altra somma di cui la Banca fosse creditrice;
- venga inoltre corrisposta alla Banca, quando ne ricorrono i presupposti, la differenza percentuale tra il tasso pattuito e il tasso di reimpiego fondi per il periodo residuo, fino alla scadenza del periodo di interessi in corso, applicata al valore capitale dell'anticipo per i giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione e la data di scadenza del periodo di interessi in corso.

RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a **UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy - Gestione Reclami**, Via Del Lavoro n. 42, 40127 Bologna - Email: Reclami@unicredit.eu - Indirizzo PEC: Reclami@PEC.UniCredit.EU - Tel.+39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:



- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigente.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti del Cliente.

LEGENDA

Anno civile	Periodo di tempo pari a 365 giorni (366 giorni negli anni bisestili).
Anno commerciale	Periodo di tempo convenzionale pari a 360 giorni.
Calendario FOREX	Calendario valido per l'identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che, di norma, corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell'operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters.
Divisa effettiva	La divisa nella quale è denominato il finanziamento.
Euribor	E' l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro", ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) - da EMMI - European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor". Per una miglior descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, è possibile fare riferimento al sito internet di EMMI - European Money Markets Institute (www.emmi-benchmarks.eu).
Giorno lavorativo	Per giorno lavorativo si intende: - per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazze di Milano, di New York e della principale piazza della divisa dell'operazione; - per le operazioni in euro, un giorno in cui sono aperte le Banche in Italia e/o un giorno in cui è attivo il sistema interbancario di regolamento lordo (TARGET) dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea.
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del Cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento ed applicato, per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Periodo di interessi	Periodo di tempo durante il quale resta invariato il tasso di interesse stabilito e al termina del quale si effettua la liquidazione degli interessi dovuti.
Spread	Maggiorazione applicata all'indice di riferimento per determinare il tasso nominale annuo a carico del Cliente.
Tasso interbancario lettera	E' il tasso nominale annuo al quale vengono remunerati sul mercato interbancario i depositi richiesti da una Banca alle proprie corrispondenti per coprire il fabbisogno di tesoreria.
Tasso nominale	Ammontare nominale del tasso di interesse debitore a carico del Cliente.
Tasso di Reimpiego Fondi	Il tasso di reimpiego fondi è pari alla differenza tra il tasso di provvista più basso tra i due tassi relativi ai periodi di mercato entro i quali si posiziona la scadenza tasso in essere sul finanziamento e il tasso di provvista riferito al finanziamento in essere
Valuta	Periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi, si intende, cioè, il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi



	attivi e passivi di un'operazione bancaria.
Tasso Effettivo Globale Medio	Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle Banche e degli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 della Legge 108/1996 (Legge sull'usura).